

Statuto della Lebenshilfe ETS

- costituita in data 7 marzo 1966 presso il notaio dott. Giovanni Nicolodi, registrata nel ruolo n. 20325 e nella raccolta n. 891;
- riconosciuta quale persona giuridica di diritto civile tramite delibera della giunta provinciale, n. 3966/77 del 24 giugno 1977;
- iscritta al registro provinciale delle persone giuridiche in data 12 agosto 1977 al numero 5 con la denominazione *Landesverband Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung*;
- modifica statutaria, approvata dall'assemblea straordinaria in data 24 gennaio 1998;
- modifica statutaria, approvata dall'assemblea straordinaria in data 19 dicembre 2003;
- modifica statutaria, approvata dall'assemblea straordinaria in data 8 giugno 2012;
- modifica statutaria, approvata dall'assemblea straordinaria in data 14 giugno 2019.

Articolo 1 – denominazione, forma giuridica, sede, scopo, attività

1. L'associazione Lebenshilfe porta il nome "LEBENSILFE – ETS" (in seguito "Lebenshilfe").
2. La Lebenshilfe è un'associazione di diritto civile con personalità giuridica conforme al codice civile, articolo 14 e ss. nonché un ente del terzo settore conforme al decreto legislativo n. 117/2017.
3. La Lebenshilfe ha sede a Bolzano.
4. Lo scopo principale e l'impegno fondamentale della Lebenshilfe è l'agevolazione della partecipazione di persone con handicap a tutti i settori della vita, la solidarietà sociale e l'assistenza per persone con handicap. Tale scopo è perseguito principalmente svolgendo le seguenti attività di interesse generale previste dall'art. 5 del decreto legislativo n. 117/2017:
 - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - b) interventi e prestazioni sanitarie;
 - c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - f) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
 - g) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - h) servizi strumentali a enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
 - i) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
 - j) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
 - k) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
5. L'attività si limita esclusivamente al sociale, socio-sanitario, sport dilettantistico e alla cultura ed è rivolta a tutta la popolazione della provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige, perseguendo esclusivamente obiettivi di solidarietà sociale ed escludendo qualsiasi fine di lucro.
6. La Lebenshilfe, per il raggiungimento dello scopo sociale, può costituire o partecipare a società di qualunque forma giuridica, in particolare cooperative sociali, con fini identici o simili di quello della stessa associazione.
7. La Lebenshilfe costituisce comprensori, per poter esercitare le proprie attività in forma decentralizzata e per includere un numero possibilmente elevato di iscritti.
8. Il regolamento della Lebenshilfe e dei comprensori stabilisce l'area operativa, in termini di territorio e di

contenuti, per ogni comprensorio.

9. Alla Lebenshilfe è proibito l'esercizio di qualsiasi attività, oltre a quelle sopra riportate e direttamente collegate con esse. Alla Lebenshilfe è tuttavia concesso svolgere ulteriori attività di natura secondaria e strumentale a quelle svolte nell'interesse generale in base all'art. 6 del decreto legislativo n. 117/2017. La scelta di tali attività spetta al direttivo.

Articolo 2 – valori e principi

1. La Lebenshilfe è un'associazione di persone fisiche e giuridiche, senza fini di lucro, indipendente per valori politici e religiosi, interetnica, comprendente tutte le fasce d'età e tutti i gruppi linguistici nonché costituita ai fini dell'agevolazione, abilitazione e riabilitazione di persone con handicap.

2. Le priorità operative per la Lebenshilfe sono la rappresentanza di gruppi d'interesse e l'erogazione di servizi per persone con handicap.

3. La Lebenshilfe si richiama alle convenzioni dell'ONU per la tutela delle persone con handicap, alle convenzioni europee e alla carta per la tutela dei diritti umani e della libertà fondamentali nonché al principio di uguaglianza conforme la costituzione italiana, articolo 3.

4. La Lebenshilfe si riconosce nei paradigmi, valori, atteggiamenti e principi, conforme il modello ispiratore. Il modello ispiratore costituisce la base e il quadro d'indirizzo per la rappresentanza dei gruppi d'interesse e l'erogazione di servizi.

5. In relazione allo sport dilettantistico, la Lebenshilfe rispetta le prescrizioni, indicazioni, disposizioni e lo statuto del CONI, lo statuto e le disposizioni del CIP nonché lo statuto e le disposizioni delle associazioni sportive italiane, alle quali l'associazione aderisce.

6. La Lebenshilfe organizza le proprie attività e agisce in base al principio della divisione dei poteri e della democrazia interna.

Articolo 3 – le funzioni della Lebenshilfe

Le due principali aree funzionali della Lebenshilfe sono:

- a) la tutela dei diritti civili delle persone con handicap o socialmente discriminate;
- b) l'erogazione di servizi, assegnati agli organismi della Lebenshilfe.

Articolo 4 – sfere di competenza della Lebenshilfe

La Lebenshilfe è impegnata nei seguenti settori:

1. Tutela delle persone con handicap oppure socialmente discriminate

a) Tutela della situazione individuale e sociale dei destinatari rappresentati dalla Lebenshilfe tramite le seguenti attività:

- ° centro di documentazione: raccolta sistematica, elaborazione e pubblicazione di dati;
- ° cronaca;
- ° pubbliche relazioni;
- ° educazione;
- ° costante definizione della propria linea;
- ° definizione degli obiettivi a breve, medio e lungo termine;
- ° programmazione strategica e delle risorse;
- ° cooperazioni in Alto Adige, Italia e all'estero con istituzioni pubbliche, private, senza scopo di lucro e scientifiche d'indirizzo paragonabile e compatibili conforme la legge n. 662/1996 e del decreto legislativo n. 460/1997.

b) Impegno per:

- ° tutte le persone interessate da handicap, emarginazione e discriminazione sociale, non solamente i diretti interessati, ma anche il contesto familiare e sociale delle persone con handicap;
- ° presa di posizione contro emarginazione, discriminazione e per il rispetto delle esigenze delle persone interessate;
- ° sensibilizzazione e formazione di coscienza pubblica nei confronti delle istanze delle persone con handicap;
- ° gli interessi delle persone con handicap e dei loro congiunti, perseguendo l'obiettivo di realizzare i diritti delle persone con handicap, standardizzati tramite convenzioni internazionali e italiane.

2. Servizi erogati dalla Lebenshilfe a favore delle persone interessate

- a) informazione e contatto;
- b) consulenza e orientamento, peer counseling;
- c) sostegno diretto dei destinatari e dei contesti sociali individuali;
- d) autorappresentazione e auto aiuto;
- e) cooperazioni;

- f) valutazione e sviluppo;
- g) archivio;
- h) informazioni, lavoro mediatico e pubbliche relazioni ai fini della sensibilizzazione della società per le istanze delle persone con handicap;
- i) manifestazioni;
- j) agevolazione di tutti i provvedimenti utili al rendimento nonché alla strutturazione e al consolidamento di servizi;
- k) progetti e iniziative utili al raggiungimento degli scopi sociali;
- l) iscritti: sviluppo, assistenza, consolidamento e amministrazione;
- m) gestione delle risorse utili alle persone con handicap;
- n) funzioni proprietarie: esercizio dei diritti di proprietà delle società e cooperative costituite conforme articolo 1, comma 6, oppure partecipazione a dette società e cooperative, affitto, locazione, manutenzione delle strutture ecc.;
- o) costituzione di cooperative sociali del tipo A, offrendo servizi socio-sanitari, culturali ed educativi;
- p) costituzione di cooperative sociali del tipo B, per l'integrazione di persone discriminate.

Articolo 5 – competenze dei servizi della Lebenshilfe

1. La Lebenshilfe sostiene o istituisce strutture o servizi in autonomia oppure tramite convenzioni, accordi o contratti, a condizione che rappresentino un ausilio efficace per la vita di persone con handicap.
2. La Lebenshilfe è competente per: sostegno e assistenza personale a tutti i livelli di sviluppo e in tutti i contesti della vita.
 - a) Servizi generali
 - ° informazione e consulenza;
 - ° mobilità e accessibilità,
 - ° comunicazione.
 - b) Servizi specifici
 - ° aiuti precoci e sostegno alle famiglie,
 - ° domicilio e vita privata;
 - ° lavoro;
 - ° tempo libero.
 - ° sport dilettantistico, tramite la sezione attività sportive dilettantistiche per l'avviamento allo sport amatoriale, agevolazione e sviluppo dell'attività sportiva dilettantistica, aggiornamento in merito allo sport dilettantistico;
 - ° integrazione di persone con handicap nelle attività educative e culturali.
3. La Lebenshilfe costituisce, gestisce e consolida unità organizzative ed enti, relative ai settori indicati al comma 2):
 - a) consulenza;
 - b) aiuti precoci e assistenza familiare;
 - c) sostegno ambulatorio interdisciplinare;
 - d) offerte terapeutiche;
 - e) assistenza personale;
 - f) comunità abitative;
 - g) comunità lavorativa: occupazione assistita, assistenza personale sul posto di lavoro, addestramento professionale, job coaching, offerte sociali e creative, offerte di base;
 - h) soggiorni di vacanza e viaggi;
 - i) associazioni e offerte ricreative;
 - j) offerte sanitarie e sportive;
 - k) offerte culturali, formazione e aggiornamento;
 - ° per persone con handicap
 - ° per persone incaricate di consulenza/assistenza/accompagnamento di persone con handicap
 - l) iniziative culturali;
 - m) servizi personali e di mobilità a domicilio nonché in strutture pubbliche e private;
 - n) trasporto e servizi accessori;
 - o) messa a disposizione di protesi e ausili tecnici.

Articolo 6 – principi operativi

1. La Lebenshilfe in tutte le sue attività persegue i principi dell'orientamento rispetto alle esigenze dei clienti e della raggiungibilità.

2. L'associazione in tutte le sue attività rispetta i principi di opportunità, economicità e parsimonia.

Articolo 7 – strumenti utili al raggiungimento dello scopo sociale

Lo scopo sociale potrà essere raggiunto ricorrendo ai seguenti strumenti ideali e materiali.

1. strumenti ideali

- a) volontariato;
- b) assemblee e conferenze;
- c) informazione tramite i mass-media;
- d) collaborazioni;
- e) incontri socievoli;
- f) altre manifestazioni.

2. I necessari strumenti materiali saranno reperiti tramite:

- a) tesseramento;
- b) contributi pubblici, sovvenzioni;
- c) sottoscrizioni, collette e manifestazioni di beneficenza;
- d) fondazioni e patrocini;
- e) offerte in denaro e in natura, donazioni, lasciti, eredità;
- f) acquisizione e valorizzazione di partecipazioni passive, esclusivamente ai fini sociali istituzionali o attività direttamente collegate;
- g) accordi, convenzioni e altri negozi giuridici per la gestione di strutture e servizi;
- h) partecipazione a gare di appalto;
- i) proventi del proprio patrimonio;
- j) altri proventi.

Articolo 8 – pubblica utilità e patrimonio della Lebenshilfe

1. Con la propria attività Lebenshilfe persegue obiettivi solidali, di utilità sociale e senza fini di lucro.
2. La distribuzione diretta o indiretta di utili o eccedenze amministrative, fondi, riserve o capitale è vietata durante il periodo di esistenza dell'associazione, salvo nei casi previsti per legge.
3. Ai soci non spetta alcuna quota d'utile.
4. Il patrimonio, compresi eventuali utili o eccedenze gestionali possono essere utilizzate esclusivamente per la realizzazione di attività istituzionali o ad esse direttamente connesse.
5. La Lebenshilfe redige un bilancio conforme ai vigenti principi contabili.
6. Il patrimonio comune è costituito da beni mobili e immobili.

Articolo 9 – adesione

1. Possono aderire persone fisiche e giuridiche nonché associazioni, a condizione di condividere gli obiettivi dell'associazione Lebenshilfe, di non perseguire scopi contrari e che siano disponibili al sostegno tramite collaborazione attiva o contributi di qualsiasi tipo.
2. Le domande di adesione devono essere indirizzate al direttivo in forma scritta. Il direttivo ha la facoltà di accogliere o respingere con motivazione le suddette domande. Contro la comunicazione, sempre per iscritto, di rigetto della domanda di adesione, il richiedente ha il diritto, entro due settimane dalla ricezione della comunicazione stessa, di opporsi presso il collegio arbitrale. La domanda di adesione successiva al rifiuto può essere ripresentata solo trascorso un anno dalla data della precedente comunicazione di rigetto.
3. La qualità di socio è acquisita solo dopo il pagamento della quota annuale di iscrizione.
4. Chi si ritira, non ha alcun diritto nei confronti del patrimonio sociale.
5. La nomina di membri onorari avviene per delibera dell'assemblea dei soci, in seguito alla relativa domanda presentata dal direttivo per particolari meriti a favore della Lebenshilfe.
6. A persone di merito su richiesta del direttivo l'assemblea dei soci può conferire onorificenze.

Articolo 10 – diritti e doveri dei soci

1. Tutti i soci hanno gli stessi diritti:

- a) il diritto di presentare proposte all'assemblea dei soci, conforme le disposizioni del presente statuto;
- b) Previa iscrizione nel registro dei soci, il diritto a un voto all'assemblea dei soci;
- c) il diritto di voto attivo e passivo per il direttivo provinciale;
- d) il diritto di partecipazione alle manifestazioni dell'associazione;
- e) Previa domanda scritta e motivata, ogni socio ha il diritto di visionare i libri sociali presso la sede della Lebenshilfe. Nella domanda scritta e motivata devono essere indicati gli estremi dei documenti che i soci intendono visionare. Il direttivo inserisce nell'ordine del giorno della prima riunione utile successiva alla domanda, la richiesta di visione da parte dei soci. Il presidente, o persona da lui nominata, dovrà

- predisporre quanto necessario per soddisfare la domanda di visione.
2. È espressamente esclusa l'iscrizione a tempo determinato. L'iscrizione non è trasferibile.
 3. I soci ordinari sono obbligati a promuovere al meglio la reputazione e gli interessi dell'associazione e dovranno astenersi da qualsiasi atteggiamento atto a danneggiare la reputazione dell'associazione e lo scopo sociale. Dovranno rispettare lo statuto e le delibere degli organi dell'associazione nonché corrispondere puntualmente e per intero le quote d'iscrizione, decise dal consiglio direttivo.
 4. I soci onorari sono autorizzati alla partecipazione alle manifestazioni dell'associazione. I soci onorari non sono obbligati al versamento della quota d'iscrizione.

Articolo 11 – termine del rapporto di socio

1. L'appartenenza all'associazione termina:
 - a) con la morte, nel caso di persone giuridiche con la perdita della personalità giuridica;
 - b) tramite una dichiarazione scritta di dimissione;
 - c) in caso di mancato versamento dell'annuale quota d'iscrizione; nel sollecito scritto dovranno essere fatte presenti le conseguenze legali della perdita del rapporto di socio; in casi di emergenza sociale il direttivo può deliberare eccezioni;
 - d) a causa di esclusione in seguito a delibera motivata dell'assemblea dei soci; un socio può essere escluso per grave violazione dei doveri di socio o per comportamento disonorevole; gli esclusi dovranno essere informati per iscritto della delibera, con indicazione del motivo d'esclusione e potranno appellarsi al collegio arbitrale entro due settimane dalla delibera; fino alla decisione del collegio arbitrale tutti i diritti da socio sono sospesi.
2. La revoca della qualità di membro onorario può essere decisa dall'assemblea dei soci per i motivi riportati al punto precedente.

Articolo 12 – organi della Lebenshilfe

1. Sono organi permanenti dell'associazione:
 - a) l'assemblea dei soci;
 - b) il direttivo provinciale;
 - c) la presidenza;
 - d) il presidente;
 - e) il collegio dei revisori dei conti;
 - f) il collegio arbitrale;
 - g) i comprensori;
 - h) le consulte delle strutture e dei servizi.
2. Sono organi non permanenti dell'associazione le consulte tecniche.

Articolo 13 – l'assemblea dei soci

1. Il direttivo provinciale convoca l'assemblea dei soci a richiesta, ma almeno una volta l'anno, al massimo entro aprile, presso la sede dell'associazione oppure in un altro luogo dell'Alto Adige, oppure se 1/3 dei soci richiedono la convocazione per iscritto, indicando gli argomenti da trattare.
2. La convocazione avviene tramite invito scritto, trasmesso a tutti i soci con almeno 14 giorni di preavviso e indicazione dell'ordine del giorno. Inoltre l'assemblea sarà annunciata nel bollettino dell'associazione.
3. Ogni singolo socio può rappresentare, mediante procura, fino a cinque ulteriori soci. Qualora espressamente approvato dal direttivo e inserito espressamente nell'invito all'assemblea dei soci, è possibile la partecipazione all'assemblea anche a distanza con mezzi di telecomunicazione predefiniti dal direttivo; a patto che tali mezzi permettano l'identificazione certa dell'identità dei soci.
4. All'assemblea dei soci spettano:
 - a) le deliberazioni relative alle modifiche statutarie e all'atto costitutivo;
 - b) la delibera sull'eventuale ordinamento dell'assemblea dei soci;
 - c) le delibere relative al modello ispiratore della Lebenshilfe;
 - d) la presa in consegna e l'approvazione dell'annuale relazione di gestione e del bilancio consuntivo;
 - e) l'approvazione dell'operato del direttivo provinciale;
 - f) la delibera sulla responsabilità dei soci e degli organi sociali;
 - g) l'elezione e la revoca dei membri del direttivo provinciale;
 - h) la nomina dei revisori dei conti;
 - i) le deliberazioni relative agli argomenti, messi all'ordine del giorno dal direttivo provinciale o il cui trattamento sia richiesto da almeno 1/3 dei soci;
 - j) la delibera relativa allo scioglimento, alla trasformazione, fusione e scissione dell'associazione e, se

- necessario, la nomina dei liquidatori;
- k) l'esclusione di soci.
- l) La decisione su ogni altra questione non espressamente di competenza di altri organi dell'ente;
5. Sono valide esclusivamente le delibere relative all'ordine del giorno, ad eccezione della delibera relativa alla richiesta di convocazione di un'assemblea straordinaria dei soci. In relazione al punto varie ed eventuali non possono essere approvate delibere valide.
6. Tanto l'assemblea, quanto le delibere sono verbalizzate. Il verbale sarà firmato dal presidente e dal verbalizzante.
7. L'assemblea dei soci in prima convocazione è costituita in numero legale con la presenza di almeno la metà dei soci, in seconda convocazione – almeno un'ora più tardi – senza considerazione del numero di soci presenti.
8. L'assemblea dei soci, costituita in numero legale, delibera a maggioranza semplice dei voti.
9. In caso di modifiche statutarie l'assemblea dei soci in prima convocazione è costituita in numero legale con la presenza di almeno la metà dei soci, in seconda convocazione – almeno un'ora più tardi – senza considerazione del numero di soci presenti.
10. L'assemblea dei soci, costituita in numero legale, può deliberare le modifiche statutarie con maggioranza di 2/3 dei soci presenti.
11. In caso di scioglimento della Lebenshilfe è richiesta la maggioranza di almeno $\frac{3}{4}$ di tutti i soci.
12. Qualora i soci volessero convocare un'assemblea straordinaria, è richiesto il quorum di 1/10 di tutti i soci.

Articolo 14 – il direttivo provinciale

1. Il direttivo provinciale volontario è eletto con voto segreto per la durata di 3 anni.
2. Ogni socio può esprimere 2 voti di preferenza.
3. Il direttivo provinciale è composto:
 - a) da 5 membri eletti dall'assemblea dei soci;
 - b) dai presidenti dei comprensori in carica; i presidenti dei comprensori possono delegare questa funzione ad un altro membro del comitato comprensoriale;
 - c) da 1 rappresentante delle persone con handicap, eletto dalle consulte delle strutture e dei servizi;
 - d) da fino a 4 membri cooptati dal direttivo provinciale;
 - e) dal direttore della Lebenshilfe, senza diritto di voto.
4. Il neoeletto direttivo provinciale in occasione della sua prima riunione, tassativamente convocata entro 15 giorni dopo l'elezione, elegge il presidente, il vicepresidente, il verbalizzante e il cassiere.
5. Il presidente è il massimo rappresentante dell'associazione, presiede il direttivo provinciale, il consiglio di presidenza e l'assemblea dei soci. In caso di suo impedimento o sue dimissioni è sostituito dal vicepresidente. In caso di pericolo imminente il presidente ha facoltà di disporre, a proprio rischio e pericolo, anche per questioni altrimenti di competenza di altri organi associativi. Tali disposizioni dovranno essere sottoposte senza indugio alla ratifica del competente organo associativo.
6. I membri del direttivo provinciale sono rieleggibili.
7. Il direttivo provinciale uscente gestisce l'amministrazione ordinaria fino al subentro da parte del nuovo direttivo.
8. Al direttivo provinciale tra l'altro competono:
 - a) il disciplinamento della politica associativa, delle strategie e delle direttive per il consiglio di presidenza;
 - b) la stesura e l'approvazione del bilancio preventivo;
 - c) la stesura della relazione di gestione e del bilancio consuntivo, il direttivo provinciale è tenuto a sottoporre entrambe all'approvazione dell'assemblea dei soci entro il 30 aprile di ogni anno;
 - d) la convocazione e predisposizione dell'assemblea dei soci, ordinaria e straordinaria;
 - e) l'emaneazione di direttive per i servizi della Lebenshilfe nonché per i suoi funzionari volontari e dipendenti;
 - f) l'approvazione e valutazione dei programmi e delle strategie dei servizi della Lebenshilfe;
 - g) la definizione dei principi di pianificazione e la deliberazione relativa a sedi, strutture e loro scioglimento;
 - h) l'approvazione della struttura aziendale e del diagramma funzionale nonché della struttura e dell'organizzazione della Lebenshilfe;
 - i) l'assunzione e la conclusione del rapporto di servizio del direttore;
 - j) l'approvazione della partecipazione ad altre imprese e associazioni nonché della consociazione con altre organizzazioni;
 - k) la proposta per la nomina e revoca di membri onorari nonché il conferimento e la revoca di onorificenze;
 - l) la destituzione e sospensione di funzionari volontari dell'associazione;
 - m) il diritto di veto per l'assunzione dei responsabili di settore;
 - n) la composizione della consulta tecnica e di altri comitati nonché la nomina dei loro membri.
 - o) la determinazione delle ulteriori e strumentali attività ai sensi dell'art. 1, comma 9 del presente statuto;

p) la tenuta dei libri societari previsti dalla vigente normativa.

Il direttivo provinciale è il secondo organo nell'ordine gerarchico dell'associazione ed è competente per le delibere relative a tutte le questioni non espressamente riservate per disposizione statutaria all'assemblea dei soci o al consiglio di presidenza.

9. Il direttivo provinciale si riunisce in base al fabbisogno, ma almeno due volte l'anno. Le date dei due appuntamenti obbligatori sono da stabilire all'inizio di ogni anno.

10. Il presidente convoca la riunione tempestivamente, comunicando l'ordine del giorno e trasmettendo la documentazione relativa alle deliberazioni.

11. Il direttivo provinciale è costituito in numero legale con la presenza del presidente o del vicepresidente e almeno la metà dei membri.

12. Il direttivo provinciale delibera con semplice maggioranza dei voti. In caso di parità decide il voto del presidente.

13. Nei casi di legittima suspizione (incompatibilità), l'interessato membro del direttivo provinciale abbandona la riunione per la durata di trattamento del relativo punto all'ordine del giorno.

14. I verbali del direttivo provinciale devono essere redatti dal verbalizzante e firmati dal presidente e dal verbalizzante.

15. Il presidente e in caso di suo impedimento il vicepresidente, è il rappresentante legale della Lebenshilfe.

16. I membri eletti del direttivo provinciale possono rassegnare le dimissioni per iscritto in qualsiasi momento.

17. Se un membro eletto si dimette dal direttivo provinciale, è sostituito dal primo dei candidati non eletti – in mancanza il direttivo provinciale ha facoltà di cooptare un membro sostitutivo fino alla successiva assemblea dei soci.

18. È vietata ai membri del direttivo provinciale l'occupazione di cariche presso associazioni sportive e associazioni di categoria esercitando la medesima attività di sport amatoriale della Lebenshilfe.

19. La funzione di membro del direttivo provinciale non è compatibile con l'esercizio di un'attività dipendente, retribuita presso la Lebenshilfe.

Articolo 15 – il consiglio di presidenza

1. Il consiglio di presidenza è composto:

- a) dal presidente della Lebenshilfe;
- b) dal vicepresidente della Lebenshilfe;
- c) dai membri interessati del direttivo provinciale;
- d) dal direttore, senza diritto di voto.

Tutti i membri del direttivo provinciale sono invitati alle riunioni del consiglio di presidenza.

2. In subordine alle direttive e strategie stabilite dal direttivo provinciale, il consiglio di presidenza è competente:

- a) del supporto alla direzione per la gestione e la realizzazione di tutte le attività dell'associazione e dei suoi servizi;
- b) per la preparazione delle riunioni del direttivo provinciale.

3. I verbali del consiglio di presidenza devono essere redatti dal verbalizzante e firmati dal presidente e dal verbalizzante.

Articolo 16 – il collegio arbitrale

1. Il collegio arbitrale decide in merito a tutte le controversie, derivanti dal rapporto associativo.

2. Il collegio arbitrale è composto da 3 persone. Ognuna delle parti in causa può nominare un giudice arbitrale entro 14 giorni dal ricorso al collegio arbitrale. Se una delle parti, trascorso tale termine, entro un'ulteriore settimana e dopo un sollecito scritto, inviato per mezzo di lettera raccomandata, non dovesse esercitare il proprio diritto di nomina, tale diritto è trasferito al direttivo provinciale.

3. Il direttivo provinciale designa il presidente del collegio arbitrale. Se un membro del direttivo provinciale dovesse essere interessato dalla controversia, tale membro in sede di designazione non ha diritto di voto.

4. Il direttivo provinciale dovrà provvedere affinché il collegio arbitrale possa riunirsi senza inutile indugio, al più tardi entro 2 mesi dalla data di ricorso al collegio arbitrale.

5. Il collegio arbitrale dovrà ascoltare tutte le parti in causa e decide alla presenza di tutti i membri con maggioranza semplice dei voti, secondo scienza e coscienza e in seguito a discussione approfondita di tutte le questioni. La decisione ha il valore di arbitrato irrituale ai sensi dell'art. 808-ter del cod. proc. civile.

6. Il giudizio arbitrale dovrà essere motivato e inviato per iscritto a ognuna delle parti.

7. Il ricorso ai tribunali ordinari è possibile solamente dopo la conclusione di un tale procedimento arbitrale,

a condizione che vi siano i presupposti legali e che gli organi associativi non abbiano operato in contumacia o in modo contrario allo statuto.

Articolo 17 – le consulte tecniche

1. Ai fini della consulenza tecnica e per curare i contatti con organizzazioni e associazioni scientifiche il direttivo provinciale può costituire e sciogliere consulte tecniche. Una consulta tecnica dovrebbe essere composta da familiari, esperti e rappresentanti dell'associazione.
2. La consulta tecnica elegge il presidente tra i suoi membri.
3. Il presidente convoca la consulta tecnica previa richiesta del consiglio di presidenza o di propria iniziativa e deve rendere conto al direttivo provinciale.
4. Funzioni delle consulte tecniche:
 - a) affrontano prevalentemente questioni di contenuto in relazione all'attività della Lebenshilfe e sottopongono i risultati del loro intervento al direttivo provinciale;
 - b) trattano questioni di principio, relative all'assistenza, occupazione e agevolazione di persone disabili, coinvolgendo i loro congiunti;
 - c) affrontano questioni pedagogiche, psico-sociali e politico-sociali, rilevanti in merito agli obiettivi della Lebenshilfe.
5. Il presidente dell'associazione è invitato a presenziare alle riunioni delle consulte, ma può delegare un rappresentante.

Articolo 18 – la direzione

1. Il direttore è responsabile dell'esecuzione di tutte le delibere del direttivo provinciale e del consiglio di presidenza, a meno che i singoli organi non abbiano incaricato qualcun altro dell'esecuzione.
2. Le funzioni del direttore sono disciplinate nel contratto di servizio, nel regolamento, nel diagramma funzionale e nella delega.

Articolo 19 – il collegio dei revisori dei conti

1. L'assemblea dei soci elegge 1 o 2 revisori effettivi e 1 o 2 revisori supplenti, i quali rimangono in carica per 3 anni e sono rieleggibili.
2. I revisori dei conti hanno il compito di controllare l'attività amministrativa, la gestione, la contabilità e il bilancio consuntivo dell'associazione, redigono una relazione scritta per l'assemblea dei soci, possono prendere visione in qualsiasi momento dei registri contabili e sono invitati a presenziare alle riunioni del direttivo provinciale.
In generale vigilano sul rispetto delle leggi e dello statuto così come sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche in riferimento per quanto compatibile al dettato del decreto legislativo n. 231/2001.
3. Il controllo non è limitato alla visione dei numeri, ma esteso alla funzionalità ed efficacia economica dell'associazione.
4. Del resto, per i revisori dei conti, per quanto applicabili, valgono le disposizioni del direttivo provinciale, in particolare in merito alla durata del mandato, ad assenza, revoca e dimissioni.

Articolo 20 – i comprensori

1. Le attività della Lebenshilfe sono svolte in tutto l'Alto Adige. Pertanto saranno costituite sedi comprensoriali nelle sette comunità comprensoriali e nel comune di Bolzano. A parte potrà essere costituita una sezione dedicata allo sport amatoriale.
2. Il comprensorio è una sede staccata della Lebenshilfe, priva di propria personalità giuridica e senza proprio statuto.
3. L'organizzazione, le funzioni e l'area operativa dei comprensori nonché il loro rapporto con l'associazione Lebenshilfe sono disciplinati dal regolamento per le sedi comprensoriali e dalle relative direttive del direttivo provinciale.
4. I comprensori sono costituiti e sciolti tramite delibera del direttivo provinciale della Lebenshilfe.
5. Un comprensorio è gestito da un comitato comprensoriale, composto da almeno 5 membri.
6. Il comitato comprensoriale è eletto dagli associati del comprensorio per la durata di 3 anni.
7. La convocazione dell'assemblea e l'esecuzione dell'elezione sono di competenza del comprensorio. Il direttivo provinciale della Lebenshilfe provvede all'esecuzione dell'elezione, nel caso non fosse avvenuta entro 6 mesi dalla scadenza.
8. Il comitato comprensoriale nomina al suo interno il presidente comprensoriale, il verbalizzante, il cassiere e definisce le ulteriori funzioni.
9. I comprensori svolgono le loro attività soprattutto nei seguenti settori e con 1 o 2 persone di riferimento, le quali procedono in stretto collegamento con il responsabile provinciale:

- a) tutela dei diritti civili delle persone con handicap e socialmente svantaggiate;
- b) autorappresentazione e auto-aiuto (interessati e congiunti);
- c) servizio diretto;
- d) finanze;
- e) pubbliche relazioni e rappresentanza;
- f) associati (tesseramento e amministrazione);
- g) garanzia di qualità.

10. Il presidente comprensoriale in carica è membro di diritto del direttivo provinciale della Lebenshilfe. I presidenti dei comprensori possono delegare questa funzione ad un altro membro del comitato comprensoriale.

11. Il presidente comprensoriale rende conto delle attività del comprensorio e sottopone proposte al direttivo provinciale della Lebenshilfe.

12. Il direttivo provinciale della Lebenshilfe dovrà inserire all'ordine del giorno della successiva riunione le mozioni presentate dai comprensori.

Articolo 21 – le consulte per strutture e servizi

1. Dovrà essere costituita una consulta per ogni struttura e servizio.

2. La consulta della struttura o del servizio supporta la relativa dirigenza nelle attività nell'interesse e a favore delle persone con handicap e dei loro congiunti.

3. La consulta della struttura o del servizio si compone di clienti, genitori, congiunti, amministratori di sostegno e collaboratori.

4. La consulta della struttura o del servizio è eletto dai genitori, congiunti, amministratori di sostegno e collaboratori per la durata di 3 anni. La rielezione è ammessa. Il responsabile della struttura o del servizio è membro di diritto.

5. Hanno diritto di voto i clienti, genitori, congiunti, amministratori di sostegno e collaboratori della struttura o del servizio.

6. Il numero dei membri della consulta varia in funzione della dimensione della struttura o del servizio. La consulta per struttura o servizio è comunque composta da almeno 4 membri.

Articolo 22 – esercizio amministrativo

L'esercizio amministrativo della Lebenshilfe corrisponde all'anno solare e termina pertanto il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 23 – scioglimento della Lebenshilfe e amministrazione del patrimonio

1. Lo scioglimento volontario della Lebenshilfe può essere deliberato esclusivamente da un'assemblea straordinaria dei soci e con maggioranza dei voti di almeno $\frac{3}{4}$ di tutti i soci.

2. Il presidente e il vicepresidente fungono insieme da liquidatori con diritto di rappresentanza, salvo che l'assemblea dei soci non nomini liquidatori particolari.

3. In caso di scioglimento dell'associazione per qualsiasi motivo, il rimanente patrimonio della Lebenshilfe, previa consultazione della competente autorità di vigilanza prevista dalla vigente normativa, dovrà essere trasferito ad altre organizzazioni senza scopo di lucro e di utilità sociale o destinato a fini di pubblica utilità, salvo altri utilizzi previsti per legge. Il patrimonio residuo della sezione sport amatoriale, previa consultazione della competente autorità di vigilanza prevista dalla vigente normativa, dovrà essere trasferito ad altre organizzazioni senza scopo di lucro e di utilità sociale nel settore sport o sport amatoriale.

Articolo 24 – disposizioni finali

Per tutte le questioni non regolate dal presente statuto, valgono le norme dell'ordinamento giuridico italiano, nonché le disposizioni del codice del terzo settore.

Le modifiche statutarie, approvate durante l'assemblea straordinaria del 14/06/2019, sottostanno a quanto previsto dall'art. 104, comma 2 del decreto legislativo 117/2017; tuttavia tali modifiche avranno efficacia solamente dal periodo di imposta successivo all'approvazione da parte della Commissione Europea ai sensi dell'art. 101, comma 10 del decreto legislativo n. 117/2017 e comunque non prima del periodo di imposta successivo a quello in cui entrerà in vigore il registro nazionale unico del terzo settore. Contemporaneamente tutte le clausole che diverranno contrarie al codice del terzo settore perderanno automaticamente la loro efficacia.